



COMUNE DI CASTIGNANO

(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA ORDINANZA

N. 51 DEL 28-12-2020

Oggetto: ULTERIORE PROROGA ORDINANZA SINDACALE N. 22 DEL 12/08/2020 AD OGGETTO "ORDINANZA DI EMERGENZA SANITARIA PER IL CONTAGIO DA COVID-19. MISURE URGENTI AGGIUNTIVE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE. COMUNICAZIONE RIENTRO CITTADINI DA STATI ESTERI"

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di dicembre,

IL SINDACO

PRESO ATTO dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto da COVID-19, come dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;

RICHIAMATA la decretazione di urgenza varata dagli organi statali e/o regionali a partire dal mese di febbraio 2020 al fine di contenere la suddetta emergenza epidemiologica;

CONSIDERATO l'evolversi della pandemia che ha manifestato in quest'ultimo periodo una particolare recrudescenza con il preoccupante aumento di casi positivi riferiti a cittadini di rientro in Italia da località turistiche straniere;

VALUTATO, in particolare, che gli artt. 5 e 6 del DPCM del 7 agosto 2020 prevedono che le persone che abbiano soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, esclusivamente in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20 del prefato Decreto, anche se asintomatiche sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio;

DATO ATTO che con DPCM del 07/09/2020 le misure di cui al DPCM 7/08/2020 sono state prorogate al 07/10/2020;

CHE con successivo D.P.C.M del 13/10/2020 sono state adottate ulteriori misure per il contenimento dell'emergenza da Covid-19, efficaci fino al 13/11/2020;

VISTI i successivi D.P.C.M del 03/11/2020 e del 03/12/2020;

TENUTO CONTO che dalle notizie assunte dai diretti interessati nonché apprese attraverso dagli organi di stampa, in questo Comune e/o in alcuni Comuni limitrofi nell'ultimo periodo diversi soggetti di rientro da località estere non rientranti nei già richiamati elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20 del DPCM 7 agosto 2020, sono risultati positivi ai controlli COVID-19 svolti autonomamente;

VISTA a tal proposito la propria precedente ordinanza n. 22 del 12/08/2020, esecutiva, con la quale si disponeva:

- *a fare data da **giovedì 13 Agosto 2020**, che tutte le persone che nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in questo territorio Comunale abbiano soggiornato in qualunque Stato o Territorio Estero, anche se asintomatiche, comunichino immediatamente il proprio arrivo al COMUNE DI CASTIGNANO.*
- *La comunicazione, da inoltrare via pec all'indirizzo comunecastignano.ap@pec.it o tramite mail segreteria@comune.castignano.ap.it dovrà essere effettuata dal diretto interessato o, in caso di minore, dall'esercente la tutela, utilizzando il modulo allegato alla presente Ordinanza.*
- *La stessa sarà successivamente inoltrata per opportuna conoscenza ovvero per l'adozione dei provvedimenti del caso alla competente ASUR – Area Vasta 5.*
- *E' sempre obbligatorio attenersi alle disposizioni della ASUR comprese misure di isolamento precauzionali o l'eventuale esecuzione DEL TAMPONE, anche in caso di assenza di sintomi.*
- *In caso di tampone ed in attesa del risultato del tampone, è ASSOLUTAMENTE FONDAMENTALE evitare contatti con altre persone, ivi inclusi i familiari.*
- *In ogni caso è fatto obbligo di rispettare tutte le misure di distanziamento sociale e l'uso delle mascherine.*
- *Le seguenti misure hanno effetto sino alla data del 15 settembre 2020, salva la possibilità di modifica, proroga o revoca.*

RICHIAMATA la successiva Ordinanza del Ministero della Salute del 12/08/2020, recanti misure urgenti ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, per le persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 20/12/2020, relativa al divieto di ingresso e transito nel territorio nazionale delle persone che nei quattordici giorni antecedenti alla stessa hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

CONSIDERATO, allo stato attuale, il perdurare della situazione di recrudescenza ed aumento di casi positivi anche in soggetti rientranti dall'estero;

VISTE, a tal proposito:

- la propria precedenza ordinanza n. 26 del 15/09/2020, con cui si statuiva di prorogare le disposizioni contenute nella precedente ordinanza n. 22//2020 fino al 30/09/2020;
- la propria precedenza ordinanza n. 29 del 29/09/2020, con cui si statuiva di prorogare le disposizioni contenute nella precedente ordinanza n. 22//2020 fino al 15/10/2020;
- la propria precedenza ordinanza n. 31 del 14/10/2020, con cui si statuiva di prorogare le disposizioni contenute nella precedente ordinanza n. 22//2020 fino al 31/12/2020;

DATO ATTO che la situazione epidemiologica continua a destare preoccupazione, anche relativamente ai rientri dall'estero;

ATTESO che la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e, in particolare, l'art.32 che dispone *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni"*, nonché *"nelle medesime materie sono emesse dal presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*;

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, recita *"Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali"*;

RITENUTO pertanto necessario nell'ambito delle proprie competenze ed in aderenza con quanto disposto a livello Statale e Regionale, prorogare ulteriormente le disposizioni contenute nella propria precedente ordinanza n. 22/2020;

SENTITO, per gli aspetti di competenza, l'ufficio di Polizia Locale;

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTE le precedenti Ordinanze Sindacali di Emergenza Sanitaria per il contagio COVID – 19 emanate da questo Comune;

VISTO l'articolo 3 comma 2 del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 e s.m.i. con cui il Governo, relativamente all'esercizio da parte dei Sindaci del potere extra ordinem, ha fissato un limite contenutistico negativo;

VALUTATO che le prescrizioni contenute nel presente provvedimento non risultano in contrasto né in antinomia normativa con quanto fino ad oggi stabilito dal Governo Statale o Regionale;

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e in particolare l'art.50 comma 5 e l'art. 54,

Per tutto quanto sopra premesso

ORDINA

DI PROROGARE SINO AL 31 MARZO 2021

la propria precedente ordinanza n. 22/2020 che qui si intende riportata a tutti gli effetti di legge e pertanto,

DISPONE CHE

Ordinanza ORDINANZE SINDACALI n.51 del 28-12-2020 COMUNE DI CASTIGNANO

a fare data da **venerdì 1^ GENNAIO 2021**, tutte le persone che nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in questo territorio Comunale abbiano soggiornato in qualunque Stato o Territorio Estero, anche se asintomatiche, comunichino immediatamente il proprio arrivo al COMUNE DI CASTIGNANO.

La comunicazione, da inoltrare via pec all'indirizzo comunecastignano.ap@pec.it o tramite mail segreteria@comune.castignano.ap.it dovrà essere effettuata dal diretto interessato o, in caso di minore, dall'esercente la tutela, utilizzando il modulo allegato alla presente Ordinanza.

La stessa sarà successivamente inoltrata per opportuna conoscenza ovvero per l'adozione dei provvedimenti del caso alla competente ASUR – Area Vasta 5.

E' sempre obbligatorio attenersi alle disposizioni della ASUR comprese misure di isolamento precauzionali o l'eventuale esecuzione DEL TAMPONE, anche in caso di assenza di sintomi. In caso di tampone ed in attesa del risultato del tampone, è ASSOLUTAMENTE FONDAMENTALE evitare contatti con altre persone, ivi inclusi i familiari.

In ogni caso è fatto obbligo di rispettare tutte le misure di distanziamento sociale e l'uso delle mascherine.

Le seguenti misure hanno effetto sino alla data del 31 marzo 2021, salva la possibilità di modifica, proroga o revoca.

AVVERTE

che la violazione della presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00 ovvero ricorrendone i presupposti, in forma aggravata e con le sanzioni accessorie ivi previste.

E' comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21-bis della L. 7/08/1990, n. 241, dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Castignano

DISPONE

che la presente Ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio on-line e trasmessa alla Prefettura - UTG di Ascoli Piceno ed alla Regione Marche – Servizio di Protezione Civile;
- inviata per competenza alla Polizia Locale che è tenuta ad eseguirla e farla osservare agli Organi di Polizia aventi competenza sul territorio.

AVVERTE altresì

che ai sensi dell'articolo 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Ancona entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Fabio Polini

RELAZIONE DI NOTIFICA

Cron. N. _____

Il sottoscritto Messo del Comune di _____ dichiara: di aver
notificato in data _____ copia del presente atto n. _____
al Sig. _____
nel modo appresso indicato:

☐ consegnandone copia a mani proprie

☐ effettuato consegna, in busta chiusa e sigillata recante il n. cronologico
_____ a norma art. 139 C.P.C. al sig.
_____ nella sua qualità di

☐ a soggetto atto a ricevere che firma per ricevuta

☐ di essersi recato in via _____ presso la
residenza del Sig. _____ e di aver, in
assenza/rifiuto/per irreperibilità del destinatario e in mancanza di persone atte a ricevere la
copia, a norma di legge, ai sensi dell'art. ☐ 140 ☐ 143 del C.P.C., depositato la copia stessa
nella CASA COMUNALE di _____ ed ☐ affisso avviso in busta chiusa e
sigillata, recante il n. cronologico _____ alla porta dell'abitazione-ufficio-azienda,
dandogliene notizia a mezzo raccomandata A.R. (art. 140 C.P.C.).

Data _____

IL RICEVENTE

IL NOTIFICATORE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 28-12-2020 al 12-01-2021 con numero 1121

Castignano, li 28-12-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ALBO
PRETORIO ON LINE**

F.to: Dott.ssa Stefania Sorrentino